



COMITATO DIRETTIVO 12 Aprile 2017

**Punto 3) Informativa su Decreto correttivo T.U. società partecipate, su d.lgs. TU Pubblico impiego e su Decreto correttivo Codice degli appalti**

**DECRETO CORRETTIVO T.U. SOCIETÀ PARTECIPATE**

**Premessa**

A seguito della sentenza n. 251 della Corte Costituzionale del 2016 della dichiarazione di parziale illegittimità del decreto in oggetto a causa della mancata previsione dell'Intesa in Conferenza Unificata, **il Governo** ha adottato, nella seduta del **Consiglio dei Ministri del 17 febbraio, in via preliminare**, uno schema di decreto recante disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo n. 175/2016 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica".

**Nella seduta della Conferenza Unificata del 16 marzo** – a seguito di un complesso lavoro istruttorio in cui l'Associazione ha difeso, da un lato le esigenze di semplificazione delle procedure in materia di acquisizione di partecipazione societarie e dall'altro l'opportunità di un intervento correttivo che consentisse alle società partecipate dai Comuni di concorrere nel mercato dei servizi di interesse economico generale – **è stata raggiunta l'Intesa** che si allega alla presente nota e che il Governo si è impegnato a recepire nell'approvazione definitiva in Consiglio dei Ministri.

**Sintesi degli obiettivi raggiunti**

Come già anticipato in premessa, l'ANCI ha collaborato fattivamente nella fase istruttorio del provvedimento con la finalità di ottenere l'inserimento, dapprima nello schema di decreto correttivo e poi nell'Intesa, di disposizioni a tutela dell'autonomia dei Comuni, della salvaguardia dei livelli occupazionali e dell'ammissibilità, per le società partecipate dagli enti locali di partecipare a gare ad evidenza pubblica su tutto il territorio nazionale.

Si riportano di seguito, sinteticamente, i correttivi più importanti per gli Enti Locali ottenuti dall'Associazione e l'indicazione della fonte in cui sono contenuti:

- ✓ E' stata specificatamente ammessa **la possibilità per le società partecipate dai Comuni che non hanno bilanci in perdita e che producono servizi di interesse economico generale di partecipare alle gare anche fuori dall'ambito territoriale di riferimento, superando un divieto rinvenibile in un'interpretazione restrittiva dell'articolo 4 comma 1 e articolo 2 comma 1 lettera h)**. Si tratta di un correttivo su cui l'Associazione ha insistito particolarmente in quanto molto importante e strategico per i futuri assetti del

mercato concorrenziale dei servizi di interesse economico generale, mercato che dunque sarà “aperto” in tutto il territorio nazionale, anche alle società partecipate dagli Enti Locali in grado di competere e di procedere ad aggregazioni industriali. (Intesa)

- ✓ è stato fissato al **30 settembre 2017** il termine ultimo per l’approvazione dei piani di razionalizzazione straordinaria (Intesa);
- ✓ è stata notevolmente semplificata la procedura relativa alla costituzione e acquisizione di partecipazioni societarie. In particolare, l’Associazione ha ottenuto **l’abrogazione dell’obbligo di motivare la costituzione di una società a partecipazione pubblica con riguardo alla possibilità di destinazione alternativa** delle risorse pubbliche impegnate. Inoltre, per quanto riguarda **l’indizione obbligatoria di una preventiva consultazione pubblica per l’acquisizione di partecipazioni societarie, è stata rinviata agli enti locali la facoltà di stabilirne le relative modalità** (schema di decreto correttivo approvato dal Governo in via preliminare lo scorso 17 febbraio) ;
- ✓ **è stata ridotta la soglia minima di fatturato medio triennale da considerare al fine del piano straordinario di razionalizzazione: per il triennio 2017-2019 la soglia da raggiungere è di 500.000 euro e non più di 1.000.000.** La modifica è particolarmente importante per i Piccoli Comuni che avrebbero dovuto dismettere la partecipazione in società che, pur non rientrando nel limite di fatturato medio del triennio, erogavano servizi di interesse generale (Intesa);
- ✓ **è stata introdotta la competenza dell’Assemblea dei Soci e non più del MEF a decidere sul numero dei componenti dei Consigli di Amministrazione,** fermo restando il tetto di spesa (schema di decreto correttivo approvato dal Governo in via preliminare lo scorso 17 febbraio);
- ✓ **il divieto – fino al 30 giugno 2018 - di assunzioni a tempo indeterminato per le società controllate dagli enti locali decorrerà soltanto dopo la pubblicazione del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali** che fisserà le modalità operative per la tenuta degli elenchi del personale in eccedenza a seguito delle operazioni di razionalizzazione (schema di decreto correttivo approvato dal Governo in via preliminare lo scorso 17 febbraio);
- ✓ **è stato fissato al 31 luglio 2017** il termine per gli adeguamenti statutari delle società controllate e in house alle disposizioni in oggetto (schema di decreto correttivo approvato dal Governo in via preliminare lo scorso 17 febbraio).

Si è in attesa del parere delle Commissioni Bilancio della Camera e Commissioni Affari Costituzionali e Bilancio del Senato.

## **D.LGS. TU PUBBLICO IMPIEGO**

### **Premessa**

Il testo dello Schema di decreto legislativo recante modifiche al Testo unico del pubblico impiego, attuativo di alcune delle deleghe contenute nell’art. 17 della legge n. 124/2015,

approvato in esame preliminare nella seduta del CDM del 23 febbraio è attualmente alle Camere per l'espressione dei pareri parlamentari.

Il provvedimento è stato esaminato nella seduta di Conferenza Unificata del 6 aprile u.s., in quella sede l'ANCI ha espresso parere favorevole condizionato all'accoglimento di alcune modifiche emendative, come di seguito rappresentato.

### **Obiettivi raggiunti**

Il provvedimento è stato istruito con diversi incontri tecnici e politici, utili a migliorare in modo consistente la parte ordinamentale dello stesso.

In particolare si sono migliorate le previsioni che riguardano la determinazione dei **fabbisogni di personale**.

#### In sede tecnica:

- È stata eliminata la previsione della nullità delle assunzioni effettuate in difformità del piano dei fabbisogni;
- Si è eliminata la previsione di budget assunzionali separati per dirigenti e dipendenti;

#### In sede di Conferenza Unificata il governo si è impegnato:

- A prevedere l'istituto dell' "intesa forte" con le Autonomie per la definizione delle linee di indirizzo per la programmazione dei fabbisogni di personale;
- A rimodulare la sanzione per la mancata comunicazione dei piani dei fabbisogni da parte dei Comuni al Dipartimento per la Funzione pubblica. La previsione originaria implicava infatti un nuovo divieto di assunzioni per i Comuni in ritardo con la compilazione del Conto annuale.

Altri importanti risultati raggiunti in sede di Conferenza Unificata riguardano:

- La possibilità per i comuni di continuare ad utilizzare i Contratti di formazione-lavoro, utili strumenti per la selezione e la prova sul campo del personale;
- L'estensione al personale educativo e scolastico impiegato a tempo determinato nei comuni delle deroghe stabilite per il personale statale in materia di supplenze: si tratta di una specificazione utile a prevenire il contenzioso in materia di reiterazione dei contratti a tempo determinato;
- L'ampliamento dell'ambito di applicazione della norma relativa al superamento del precariato, che consente di assumere a tempo indeterminato chi abbia già maturato almeno 3 anni di esperienza presso il Comune e sia stato selezionato a monte con una procedura concorsuale.

### **Problematiche aperte**

Le questioni che rimangono aperte, e che hanno determinato l'espressione di un parere condizionato, sono tutte relative ad aspetti sui quali è stato posto il veto della Ragioneria Generale dello Stato. Il Governo si è impegnato ad esaminare queste ulteriori richieste e ad accoglierle nei limiti della sostenibilità finanziaria.

Tali questioni attengono in particolare a:

- Disciplina del salario accessorio. L'ANCI ha richiesto:
  - A) che laddove la norma prevede che la "quota prevalente" delle risorse accessorie deve essere destinata a premiare la performance, occorre specificare che tale quota deve essere determinata al netto delle risorse accessorie già impegnate su utilizzi continuativi (progressioni economiche, posizioni organizzative, etc.);
  - B) che laddove viene imposto un nuovo tetto alle risorse disponibili per le retribuzioni accessorie (importo del 2016) occorre chiarire, anche solo nella relazione al provvedimento, quali sono le voci da

escludere dalla determinazione del tetto di spesa (ad es. incentivi tecnici, propine legali, sponsorizzazioni, pini di razionalizzazione, etc.);

C) che l'imposizione del richiamato tetto alle risorse accessorie su base 2016 determina la cristallizzazione delle risorse ivi definite.

- Ispezioni MEF-RGS e recuperi sui fondi. L'ANCI ha richiesto:

D) L'estensione temporale dei piani di recupero sui fondi per il salario accessorio laddove questi determinino situazioni di insostenibilità sotto il profilo della continuità dell'erogazione dei servizi ai cittadini;

E) L'ampliamento dei risparmi di gestione che possono essere utilizzati per compensare le somme da recuperare, in modo da incidere in maniera più sostenibile sui fondi per il salario accessorio.

Rispetto a queste problematiche si è convenuta la costituzione di un tavolo di approfondimento tra ANCI, Regioni, UPI, Ragioneria Generale dello Stato e Dipartimento della funzione pubblica.

## **DECRETO CORRETTIVO CODICE DEGLI APPALTI**

### **Premessa**

Il decreto legislativo n. 50 del 2016, recante il nuovo Codice dei contratti pubblici, è stato adottato in attuazione della legge delega n. 11/2016 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 19 aprile 2016.

A quasi un anno dalla sua entrata in vigore, il Governo si è avvalso della facoltà concessa dal comma 8 dell'articolo 1 della delega succitata, per adottare disposizioni correttive e integrative del predetto Codice.

Lo schema di decreto correttivo è stato approvato dal Consiglio dei Ministri, in via preliminare, lo scorso 23 febbraio ed assegnato quindi alle Commissioni Parlamentari competenti per l'espressione del parere che è stato reso 6 Aprile u.s., positivo ma con osservazioni e condizioni di cui si dirà in seguito. Il Consiglio di Stato si è invece espresso sul testo lo scorso 30 marzo con un parere favorevole, con osservazioni.

Nella seduta della Conferenza unificata del 30 marzo, l'ANCI ha reso parere favorevole presentando le proprie osservazioni ed emendamenti e auspicando su alcuni temi quali l'appalto integrato e le semplificazioni in materia di livelli di progettazione per le manutenzioni, che fossero condivise e confermate dal Parlamento le disposizioni contenute nel correttivo.

Il provvedimento dovrà essere approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri entro il 19 aprile p.v..

Al fine di fornire elementi utili alla valutazione complessiva del decreto per l'impatto che lo stesso ha sugli acquisti di lavori, beni e servizi per i Comuni e le Città Metropolitane, l'Associazione ha predisposto il seguente documento di sintesi delle principali problematiche di interesse e delle allegate proposte emendative ed infine un commento sulle osservazioni e condizioni poste dalle Commissioni parlamentari nel succitato parere del 6 aprile u.s.

\*\*\*\*\*

L'ANCI ha proposto, prima in Cabina di Regia e poi in sede tecnica di Conferenza Unificata, una serie di proposte emendative che mirano tutte ad una maggiore semplificazione e correzione dei punti che, anche alla luce dei questionari somministrati dalla stessa Cabina di Regia, presentavano maggiori criticità. Molte delle proposte dell'Associazione hanno trovato accoglimento nello schema di correttivo di cui sopra. Su tali questioni – di cui se ne riportano di seguito le principali – l'ANCI ha richiamato la massima attenzione da parte del Parlamento, anche attraverso la richiesta di audizioni alle Commissioni competenti nonché di incontri con i relatori del provvedimento e con i Presidenti dei gruppi parlamentari, chiedendone la condivisione in quanto trattasi di correzioni di buon senso, ragionevolezza e di semplificazione delle procedure relative agli appalti pubblici:

**1. Inclusione anche delle Città Metropolitane tra i soggetti qualificati di diritto in base all'articolo 38 del Codice**

L'accoglimento di tale proposta dell'ANCI contenuta nella riformulazione dell'articolo 38 del Codice, consente alle Città Metropolitane peraltro già qualificate, al pari dei soggetti aggregatori regionali ex articolo 9 comma 2 dl 66/2014, di dover ricominciare tutto daccapo per qualificarsi come centrale unica di committenza.

**2. Semplificazione dei livelli di progettazione richiesti per le manutenzioni e ampliamento possibilità appalto integrato**

L'ANCI è stata la prima a segnalare la difficoltà di porre a base di gara, qualunque gara ad esclusione del ppp, il solo progetto esecutivo.

Tale criticità, segnalata peraltro nel corso di due diverse audizioni parlamentari dell'ANCI, era di immediata evidenza per le manutenzioni.

Il Governo ha accolto tali osservazioni e proposte di correttivo, provvedendo alla riformulazione dell'articolo 23 del Codice Appalti e rinviando proprio per le manutenzioni ad un ulteriore decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti che disciplinerà una “progettazione semplificata” proprio per le manutenzioni.

Positiva è anche la correzione dell'articolo 59 che consente di appaltare la progettazione esecutiva e la realizzazione di opere nei casi in cui l'elemento tecnologico o innovativo delle stesse sia prevalente rispetto all'importo complessivo dei lavori.

**3. Estensione degli incentivi per funzioni tecniche anche alle CUC ( articolo 113)**

Positivo è anche l'accoglimento dell'estensione degli incentivi per funzioni tecniche anche alle Centrali Uniche di Committenza (quindi anche Città Metropolitane). Se la costituzione delle centrali uniche di committenza assume un ruolo centrale nella riforma copernicana del nuovo codice degli appalti fondata sui principi di aggregazione e qualificazione, è stato opportuno esplicitare che il fondo degli incentivi per le funzioni tecniche sia utilizzabile anche per il personale che vi lavora.

**4. Esplicitazione della possibilità di redigere un certificato di regolare esecuzione in luogo del collaudo per lavori fino a 1 milione euro ( articolo 102)**

Il correttivo approvato dal Governo accoglie una richiesta dell'ANCI di lasciare alle stazioni appaltanti la facoltà di sostituire il collaudo con il certificato di regolare

esecuzione per i lavori di importo pari o superiore a 500.000 euro e non superiore a 1.000.000 di euro.

**5. Abrogazione dell'obbligo di indicazione della terna di sub appaltatori per appalti di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore alle soglie ( articolo 105).**

Molto positivo l'accoglimento anche di quest'obbligo che costituiva un indubbio aggravio della procedura.

\*\*\*\*\*

Pur valutando positivamente e sostenendo dunque l'accoglimento delle suddette proposte correttive anche da parte del Parlamento, l'ANCI, in sede tecnica di Conferenza Unificata, ha proposto un ulteriore pacchetto di emendamenti che qui si allegano e di cui si riportano, in sintesi, quelli fondamentali:

**1. Esclusione dei servizi sociali dagli obblighi di cui agli articoli 37 e 38 del Codice dei Contratti (abrogazione comma 5quinquies articolo 142)**

La nostra proposta mira ad escludere dall'obbligo di centralizzazione e qualificazione delle stazioni appaltanti, i servizi sociali di cui all'allegato IX del Codice, che hanno una loro peculiarità e specificità legata al tessuto economico sociale dei singoli territori. Non chiediamo di escluderli dall'ambito di applicazione dell'intero Codice Appalti ma unicamente dall'obbligo di acquistarli esclusivamente tramite CUC o altro soggetto aggregatore. Ciò consentirebbe a tutti i Comuni di non doversi obbligatoriamente aggregare o servirsi di una centrale unica di committenza ovvero dimostrare di avere i requisiti per qualificarsi come stazione appaltante autonoma, ad esempio per aggiudicare l'appalto di assistenza domiciliare agli anziani o di gestione di un centro di accoglienza di richiedenti asilo. Tutti i Comuni potrebbero farlo dunque autonomamente e senza qualificazione ma nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e con le modalità di aggiudicazione previste da codice appalti. Peraltro, la specificità e la peculiarità dei servizi sociali è già riconosciuta dall'articolo 140 del Codice dei Contratti che specificamente individua negli articoli successivi la specifica disciplina per gli affidamenti, quindi la proposta risulta coerente con l'intero impianto normativo.

**In sede di Conferenza Unificata, il MIT ha espresso un parere favorevole all'accoglimento del nostro emendamento.**

**2. Eliminazione dell'obbligo di individuazione di ambiti territoriali di riferimento per le aggregazioni dei Comuni non capoluogo (abrogazione articolo 37 comma 5)**

La nostra proposta è finalizzata a tutelare il principio di volontarietà dei Comuni nell'individuazione del miglior percorso di aggregazione. Sono già attive CUC costituite nelle forme di Unioni di Comuni o Convenzioni o Consorzi, si tratta di un processo partito nel 2014 che sta cominciando a dare i propri frutti. Intervenire con l'obbligo di ambiti anche non coincidenti con quanto già presente sul territorio rischia di bloccare il processo su cui invece occorre investire. E' solo su base volontaristica che possono avvenire le aggregazioni e non su un modello di ambito territoriale che per altre funzioni ha sistematicamente fallito.

Si sottolinea infine che la difficoltà di attuazione di tale disposizione è dimostrata dal fatto che il MEF non ha ancora provveduto ad elaborare i criteri per l'individuazione di tali nuovi ambiti.

**3. Procedure di somma urgenza (modifiche articolo 163)**

Le proposte dell'ANCI mirano da un lato a sistematizzare alcune deroghe al Codice Appalti in caso di emergenze di protezione civile, dall'altro a semplificare la procedura che prevede, nei casi di emergenze quali ad esempio il terremoto, per gli acquisiti di beni e servizi non ricompresi in un elenco prezzi, di fissare un prezzo provvisorio, di aspettare il giudizio di congruità dell'ANAC su tale prezzo provvisorio e di procedere alla liquidazione del 50% del dovuto nelle more del giudizio ANAC.

**4. Ulteriori semplificazioni nei livelli di progettazione (articolo 23 comma 6 e 16)**

La proposta ha come finalità di semplificare e ridurre i campi d'indagine per la redazione del progetto di fattibilità per la realizzazione di opere pubbliche.

**5. Semplificazione requisiti per progettazione interna ( articolo 24)**

La proposta emendativa corregge l'eccessiva rigidità della norma e consente la possibilità per i tecnici dei Comuni, soprattutto per i piccoli e medi, di firmare i progetti avendo, in alternativa all'abilitazione all'esercizio della professione e all'iscrizione all'albo professionale, così come prevede il decreto correttivo, il possesso di un'anzianità di servizio di almeno 5 anni.

**6. Riduzione oneri contratti sottosoglia (articolo 36)**

La proposta emendativa mira ad una semplificazione e riduzione dei costi, nei contratti sottosoglia, per consentire la pubblicazione dei bandi relativi a contratti di lavori, servizi e forniture, in Gazzetta Ufficiale, per estratto e non per intero.

**7. Flessibilità per la Qualificazione (articolo 38)**

La proposta è di diversificare e quindi di attribuire maggiore flessibilità ai dei requisiti tecnico organizzativi per ottenere la qualificazione. La finalità è quella di consentire alle centrali di committenza di chiedere la qualificazione in base alle funzioni che intende svolgere.

**8. Semplificazione commissioni aggiudicatrici (articolo 77)**

La proposta emendativa mira a semplificare la composizione delle Commissioni giudicatrici, per appalti di lavori, servizi e forniture sotto soglia e non particolarmente complessi, attraverso la nomina esclusivamente di componenti interni, compreso il Presidente.

**9. Semplificazione disposizioni su PPP ( articolo 180)**

La proposta – in materia di realizzazioni di opere in partenariato pubblico-privato - mira ad eliminare un'incertezza interpretativa che potrebbe avere conseguenze sulla buona riuscita del contratto ed essere causa di molteplici contenziosi

\*\*\*\*\*

Come detto in premessa, le Commissioni competenti di Camera e Senato hanno espresso il proprio parere il 6 Aprile u.s., positivo ma con osservazioni e condizioni.

Tra le osservazioni delle Commissioni si segnala – nelle premesse – l'accoglimento di alcune richieste dell'ANCI. In particolare è stata accolta la richiesta di impegnare il Governo a finanziare la formazione delle risorse umane impegnate nelle attività delle stazioni appaltanti, l'istituzione di un fondo per la progettazione e la necessità di intervenire sulla disciplina del Partenariato Pubblico Privato per favorirne l'utilizzo.

Fra le proposte dell'Anci accolte dalle Commissioni Parlamentari, sicuramente positive:

1. ***L'inserimento nelle definizioni di manutenzioni ordinaria e straordinaria come richiesto dall'Associazione.***
2. ***L'abrogazione dell'obbligo per i dipendenti tecnici dei Comuni che volessero firmare progetti di opere pubbliche, di essere abilitati all'esercizio della professione e anche iscritti al relativo albo professionale.*** Si era espresso in tale senso anche il Consiglio di Stato nel parere del 30 marzo u.s. Inoltre le Commissioni – in linea con la proposta dell'ANCI, hanno aggiunto la possibilità – in assenza di abilitazione – di poter firmare progetti anche solo in presenza di esperienza quinquennale nel profilo tecnico-professionale specifico. Trattasi di un'importante correzione che va a vantaggio soprattutto dei Piccoli Comuni.
3. **Rimane nel provvedimento l'apertura sull'utilizzo dell'appalto integrato**, anche se ridimensionata rispetto al testo approvato dal con l'abrogazione di alcuni specifici casi. A seguito del parere delle Commissioni Parlamentari nel correttivo è dunque possibile il ricorso alla fattispecie dell'appalto integrato e dunque all'affidamento della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori sulla base di del progetto definitivo dell'Amministrazione nei seguenti casi:
  - a) qualora i progetti definitivi risultino definitivamente approvati entro la data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 50/2016 e la gara sia esperita entro dodici mesi dall'entrata in vigore del decreto correttivo;
  - b) quando "l'elemento tecnologico o innovativo delle opere oggetto dell'appalto sia nettamente prevalente rispetto all'importo complessivo dei lavori.  
Le Commissioni hanno invece abrogato il ricorso all'appalto integrato nei casi di urgenza.

Come sottolineato dall'ANCI più volte, la fattispecie dell'appalto integrato consente di semplificare e di ridurre i costi relativi alle gare d'appalto per opere particolarmente complesse e a fronte di una indubbia riduzione delle professionalità interne adeguate a tali tipi di progettazione.

4. La previsione - per gli appalti sottosoglia di lavori, servizi e forniture che non hanno interesse transfrontaliero - di poter riservare la partecipazione alle micro, piccole e medie imprese che abbiano sede legale e operative locali per una quota non superiore al 50 per cento.

**Si segnalano invece i seguenti punti di criticità per i Comuni e le Città Metropolitane contenuti nel parere delle Commissioni:**

1. La procedura per gli appalti sottosoglia viene aggravata aumentando da 5 a 10 e da 10 a 15 le imprese da invitare, peraltro disattendendo il parere del Consiglio di Stato che aveva suggerito di valutare se gli operatori da invitare non fossero già troppi, con vantaggi sicuramente per la concorrenza, ma con un aggravio procedimentale per le Stazioni appaltanti.
2. Viene abrogata inspiegabilmente la disposizione che il Governo aveva inserito e che includeva le Città Metropolitane tra i Soggetti Aggregatori qualificati di diritto al pari delle Regioni e Consip, creando un'ingiustificata disparità tra i medesimi Soggetti.
3. In materia di semplificazione dei livelli di progettazione per la manutenzione ordinaria, viene ridotta la soglia dell'importo per cui sarà possibile tale semplificazione progettuale e cioè solo per lavori di manutenzione fino a 2,5 milioni di euro.

4. In materia di nomina di Commissioni di aggiudicazione, nonostante il parere del Consiglio di Stato fosse in linea con le richieste dell'Associazione di semplificare le procedure nel caso di aggiudicazioni con il criterio del prezzo più basso, si è invece scelta la strada della nomina di componenti interni all'amministrazione selezionati dall'ANAC, previa richiesta e confronto con al S.A, solo nel caso di affidamento di servizi e forniture di elevato contenuto tecnologico o innovativo.
5. E' stato reintrodotta l'obbligo di indicare la terna dei subappaltatori in sede di gara con un indubbio aggravio degli adempimenti a carico delle stazioni appaltanti. L'ANCI aveva richiesto l'eliminazione dell'obbligo di individuazione degli ambiti territoriali di riferimento per le aggregazione dei comuni non capoluogo finalizzata a tutelare il principio di volontarietà dei Comuni nell'individuazione del miglior percorso di aggregazione.
6. Pur enunciando nelle premesse un favor normativo nei confronti del PPP finalizzato a favorirne l'utilizzo "per qualsiasi tipologia di opere", viene invece eliminata ogni residua possibilità di procedere con l'affidamento dei contratti di PPP con livelli di progettazione più "leggeri" rispetto a quello definitivo, quali ad esempio gli studi di fattibilità.

\*\*\*\*\*

Rimane aperto infine il tema **dell'esclusione dei servizi sociali dagli obblighi di aggregazione e qualificazione delle stazioni appaltanti** su cui il Parlamento non si è espresso. L'ANCI aveva chiesto in sede tecnica della Conferenza Unificata – per la specificità e la peculiarità degli stessi - di escluderli dall'ambito di applicazione non dell'intero Codice Appalti ma unicamente dall'obbligo di acquistarli esclusivamente tramite CUC o altro soggetto aggregatore qualificato. Ciò consentirebbe a tutti i Comuni di non doversi obbligatoriamente aggregare o servirsi di una centrale unica di committenza ovvero dimostrare di avere i requisiti per qualificarsi come stazione appaltante autonoma, ad esempio per aggiudicare l'appalto di assistenza domiciliare agli anziani o di gestione di un centro di accoglienza di richiedenti asilo.

Il MIT, sul punto, ha espresso in Conferenza Unificata un parere positivo ma solo rispetto all'obbligo di aggregazione e non anche di qualificazione. Auspichiamo che il Governo ne tenga conto in sede di approvazione definitiva del correttivo.